



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella a favore avv. Francesco Caricato emessa a fronte prestazioni professionali rese all'AMAT.

L'anno duemila, il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, alle ore 15:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **12 GEN. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. M. C.
(Semeraro Raffaele)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 261 dell'11 settembre 1992 con cui la Commissione Amministratrice resisteva al ricorso promosso dal dipendente D'Aprile Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lella, inteso ad ottenere il risarcimento danni per non aver goduto dei riposi settimanali, affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Francesco Caricato;
- atteso che la controversia è stata definita a favore del citato dipendente e con la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese di lite;
- vista la nota del 3 dicembre u.s. inviata dall'avv. Caricato con allegata la proposta di parcella, che ammonta a £ 3.102.000 oltre IVA, CAP, e spese per £ 31.300;
- considerato che la suddetta parcella è corredata del parere dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, parere emesso a fronte delle prestazioni professionali rese nel giudizio, avente identico oggetto, promosso da Cardellicchio Angelo;
- ritenuto poter autorizzare il pagamento;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

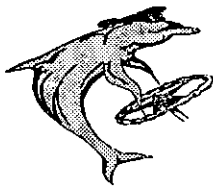
- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Francesco Caricato per l'ammontare complessivo di £ 3.102.000, oltre a IVA CAP e spese per £ 31.300, così come risulta dalla proposta di parcella emessa a fronte delle prestazioni professionali rese nel giudizio in narrativa specificato;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1999, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 18/gennaio/2000

Prot. n° : Dir/ 137/2000

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. 18.1.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 12 gennaio 2000 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

261/92

AVV. FRANCESCO CARICATO

A.M.A.T. - TARANTO
021711
del 3 DIC. 1999
Dirigente Ammin.vo
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
C. A. A.

Taranto, li 3 dicembre 1999

Spett.le.
A.M.A.T.
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

Raccomandata a.r.

Oggetto: A.M.A.T. / D'Aprile Giuseppe (3012/92 R. G.)

In uno alla presente Vi unisco copia della sentenza, depositata il 27 ottobre u.s., relativa alla controversia in epigrafe, con la quale il Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. V. Voza, ha accolto parzialmente la richiesta avanzata dal ricorrente nella sola misura del 30% della domanda originaria.

Colgo l'occasione, altresì, per richiederVi la liquidazione delle mie spese e competenze che ritengo di dover limitare a quanto già opinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto relativamente al giudizio analogo promosso da Cardellicchio Angelo (r.g. n. 3608/92) sottraendo da quell'importo le spese sostenute per la richiesta del parere; il tutto al fine di evitare un superfluo aggravio di spese per l'azienda.

Distinti saluti.

Avv. Francesco Caricato

all. : copia sentenza n. 4253/99
nota specifica
copia parere giudizio analogo

Rilasciata copia in forma esecutiva di

richiesta di 2009

Taranto, li 18.11.99

Il Cancelliere

1998

STUDIO LEGALE

FRANCESCO CARICATO

Via F. di Palma, 72

tel. (099) 4528175 - Fax 4533330

74100 TARANTO

N. 6253 SENT

N. 3012/92 R. G.

N. 26049 C. C.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del lavoro, Dott. V. Volla, ha emesso la
seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al N. 3012/92 Reg. Gen. avente ad oggetto "
risarcimento danno da mancati riposi settimanali"

TRA

D'APRILE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. G. LELLA

- attore -

E

A.M.A.T., rappresentata e difesa dall'avv. F. CARICATO

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che lavorava alle dipendenze dell'AMAT; che nel periodo 82-92 l'Azienda gli aveva richiesto di lavorare in un giorno destinato al riposo settimanale, senza poi ottenere il godimento del riposo compensativo; che per il giorno destinato al riposo la retribuzione era stata solo quella giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo dal vigente CCNL; che tale normativa collettiva non stabiliva alcun tipo di risarcimento per il danno alla propria integrità psico-fisica riveniente dal mancato riposo periodico, legalmente imposto dopo sei giorni di prestazione; che il modo di operare voluto dall'Azienda, conseguente ad una irrazionale e carente organizzazione del lavoro, costituiva il fatto illecito, determinatore del danno denunciato;

conveniva in giudizio l'AMAT, in persona del legale rappresentante, perchè fosse condannata al pagamento della somma, quantificata in base agli allegati conteggi e nei limiti della prescrizione decennale, dovuta in forza del titolo anzidetto.

L'AMAT, costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, spiegando articolate deduzioni, non senza eccepire la prescrizione quinquennale.

La causa veniva discussa e quindi decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione.

I termini di fatto sono pacifici.

Il ricorrente, quale agente conducente di linea, ha spesso lavorato, nel periodo 1983-1992, per sette giorni consecutivi. Ha cioè prestato la propria opera nel settimo giorno, destinato al riposo settimanale. Non gli è stato, però, concesso il recupero del riposo stesso.

In definitiva, è venuto a determinarsi in questi casi, per un rilevante periodo temporale, la definitiva soppressione del riposo settimanale. E, tanto, quantunque sia stabilito per legge, che dopo sei giorni di lavoro, il prestatore debba fruire di un settimo giorno di riposo; salve talune deroghe, quanto alla rigorosa sequenza del riposo stesso, ma sempre nei limiti della suddetta proporzione.

Per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo, l'Azienda ha corrisposto il trattamento economico, dato dalla retribuzione giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del CCNL 23/7/1976 e successivo.

Tanto premesso in fatto, va ora preso contezza della prospettazione attorea.

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno - quantificabile secondo il criterio di una giornata di retribuzione per ogni giorno di riposo non goduto - e visto come usura psico-fisica, subito per aver lavorato nel settimo giorno, senza recupero del riposo.

Il medesimo, denunciando tale condotta come violatrice del precetto di cui all'art.36 della Costituzione, ha mosso dal presupposto che la normativa collettiva non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento del danno anzidetto. Precisando, poi, che le citate previsioni, di cui agli artt. 16 e 17 CCNL, riguardano, appunto, la più ricorrente fattispecie, individuabile nel lavoro prestato nel settimo giorno, ma successivamente recuperato mercè il riposo compensativo.

Tale rivendicazione, infine, basata sulla regola della commisurazione della retribuzione giornaliera rapportata ad un trentesimo della durata mensile, è stata contenuta nel limite della prescrizione decennale, motivando un così esteso ambito, rispetto alla normale prescrizione quinquennale cui sono soggette le pretese retributive, con la natura risarcitoria dell'indennità richiesta.

L'Azienda convenuta, dal suo canto, è della tesi per cui le su menzionate norme contrattuali - artt.16 e 17 - disciplinano, al contrario, proprio la fattispecie del lavoro prestato nel settimo giorno, senza recupero del riposo; talchè, una volta assunta consapevolezza che sono state le parti contraenti collettive a determinare, attraverso la corresponsione del trattamento economico ivi previsto, la misura del compenso destinato a superare la penosità del lavoro, la richiesta attorea si appalesa ultronea e, pertanto, infondata.

La tesi da seguire è quella del ricorrente.

Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt. 16 e 17; nonchè il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.).

Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art. 16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo dalle sue previsioni. Esso contiene, più precisamente, solo un riferimento incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale, per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art. 17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel primo comma dell'art. 16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara, in termini di trattamento economico, il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesima, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso in tempi successivi.

Si è detto poco sopra che i criteri adottati, onde pervenire a questa conclusione, sono stati quello del dato letterale e quello dell'interpretazione complessiva delle clausole.

Ebbene, che i risultati acquisiti siano validi, lo si può dedurre, anche, da un'altra riflessione, molto significativa.

Si vuole cioè dire che giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c., e con la legge 22/2/1934 n. 370, art. 27, in termini di cadenza di riposo settimanale.

Tanto più che già da tempo - basta por mente alla sentenza n. 146/71 - la S.C. aveva decisamente statuito, come assolutamente inderogabile, la regola della fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro; talchè è arduo pensare che, in sede di contrattazione

collettiva, le parti avrebbero potuto, tanto disinvoltamente, disciplinare l'ipotesi in esame, senza dubbio illecita.

Una volta ragionevolmente pervenuti a tale conclusione, deve allora dirsi che il ricorrente ha ragione.

Egli infatti, ha diritto alla chiesta attribuzione patrimoniale, collegata al danno - emergente come usura psico-fisica - determinato dalla perdita del riposo, e conseguente ad una chiara inadempienza del datore di lavoro.

Tale titolo di danno, poi, è oggetto di presunzione assoluta, come ormai pacificamente acquisito (v. Cass. 27/4/1992 n. 5015).

Riguardo a tale punto, in definitiva, non vale attardarsi in una analitica disamina, ove si rifletta che la S.c., con più pronunce, anche recenti, ha ormai risolto il problema.

La sentenza 6327/96, infatti, ha così affermato: " La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, primo comma cod.civ.) con l'art. 36, terzo comma, Cost., e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c., nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) con la perdita definitiva del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad una inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che è oggetto (quanto all'an) di presunzione assoluta - non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice del merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonchè di sue eventuali clausole che - a differenza

di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolamentatrici dell'ipotesi illecita suindicata- disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo".

Tale principio è stato ribadito con la sentenza 7677/96.

Rimane da quantificare il danno.

Va preso atto dei suggerimenti contenuti nelle su richiamate sentenze.

Ma va nel contempo preso atto che nessuno degli stessi è utilizzabile, perchè non rinvenibile in concreto; tranne quello poggiato su una valutazione equitativa. Invero, la contrattazione collettiva del settore non contiene alcuna clausola negoziale di determinazione dell'indennizzo in argomento. Il richiamato criterio equitativo, poi, esclude che possa determinarsi il danno, in ragione dell'importo di una retribuzione giornaliera. Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sè, come penoso; quando, nel caso di specie si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno - e corretto - rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti aziendalmente anno per anno.

Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo, prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive sul giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera, sostanzialmente rapportata, come parametro, alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario. E allora, sempre con il limite della prescrizione decennale, e non già quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente; data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art. 2946 c.c. -) e muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti, - in quanto non specificamente contestati - anche perchè redatti sulla scorta dei listini paga -, si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma di lire 3.540.649 .

Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.).

A carico della convenuta soccombente, infine, va posto il pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo e dstratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Sentenza esecutiva.

P.Q.M

Il Pretore

così provvede;

1) condanna l'A.M.A.T. a risarcire al ricorrente il danno conseguente al mancato godimento dei riposi settimanali fruiti in numero inferiore ai 52 annuali e non recuperati nel periodo dal 1982 al 1992 nella misura di L. 3.540.649 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata; 2) condanna, altresì,

l'AMAT alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive lire 850.000= di cui
lire 400.000= per onorari difensivi, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. G. LELLA
, anticipatorio.

Taranto

13/11/98
[Signature]

Il Pretore

Vito Voppa

Depositata in Cancelleria

IL 27 OTT. 1999

IL CANCELLIERE

Taranto, li 3 dicembre 1999

Spett.le
AMAT
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

Nota specifica

per

Amat

contro

D'Aprile Giuseppe

#####

Diritti	L. 920.000
Onorari	L. 1.900.000
Ex. Art. 15 T.P.F. 10%	L. 282.000
Totale compenso	L. 3.102.000
Cap 2% su totale compenso	L. 62.040
Totale imponibile	L. 3.164.040
Iva 20% su totale imponibile	L. 632.808
Spese	L. 31.300
Totale fattura	L. 3.828.148
ritenuta Irpef 20% su totale compenso	L. 602.400
Totale Netto	L. 3.225.748

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2141
del	15.12.99
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	☐
	☐

avv. Francesco Caricato

La presente non costituisce fattura, che sarà emessa all'atto del pagamento ai sensi delle vigenti norme fiscali.

N.B. : Banco di Napoli - Taranto ag. 2 - via Cesare Battisti, 9 - c/c 26/05 - coordinate bancarie B010101580226000005.

On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto



Il sottoscritto avv. Francesco Caricato, con studio in professionale in
Taranto alla via F. di Palma, 72 espone quanto segue

P r e m e s s o

che l'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto)
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con deliberazione n. 261
dell'11.09.92 della Commissione Amministratrice dell'Azienda e con
mandato a margine della memoria difensiva ed atto di costituzione del
15.12.1992 conferiva mandato difensivo all'odierno istante acche' si
costituisse nel giudizio instaurato dal sig. Cardellicchio Angelo contro la
predetta Azienda ed iscritto al n. 3608/92 R.G. presso la Pretura
Circondariale di Taranto, Sezione Lavoro.

SPECIFICA DELLA COPIA
BOLLI L 40.000
DATTIL. : 12.000
TOTALE L 52.000



Con il predetto ricorso il ricorrente, dipendente dell'A.M.A.T.,
conveniva quest'ultima in giudizio per sentirla condannare al pagamento di
una somma costituente il risarcimento del danno che "il mancato riposo"
aveva prodotto alla propria "integrità psico - fisica" e precisamente per
ogni riposo mancato al pagamento di una maggiorazione al 10% della
retribuzione.

L'adempimento del mandato si e' concretizzato attraverso il
tempestivo deposito della memoria difensiva e di costituzione e nella
partecipazione alle udienze.

In data 11.06.1998, l'odierno istante, con raccomandata a.r. n.
1083, comunicava all'Azienda l'esito della controversia provvedendo,
altresì, ad inviare copia del dispositivo emesso in data 04.06.98 dal Pretore
del Lavoro, dott. Magazzino ed a preannunziare la richiesta di liquidazione

delle spese e competenze a codesto On.le Consiglio per quanto di Sua competenza.

Lo scaglione tariffario ai sensi dell'art. 6 L.P. e' quello per la cause di valore compreso tra L. 50.000.000 e L. 100.000.000.

Tanto cio' premesso il sottoscritto

C h i e d e

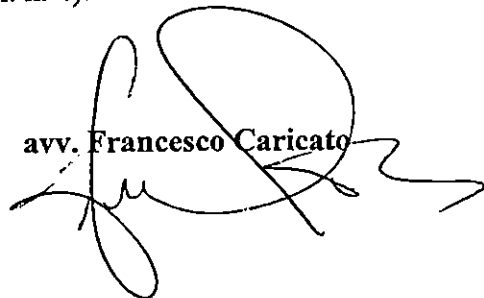
che codesto On.le Consiglio voglia esprimere il proprio parere sull'ammontare degli onorari spettanti al richiedente per l'attività svolta in favore dell'A.M.A.T. dinanzi alla Pretura Circondariale di Taranto, Sezione Lavoro.

Si allegano : copia memoria difensiva ed atto di costituzione (all. n.

1), raccomandata a.r. n. 1083 dell'11.06.98 (all. n. 2), copia dispositivo (all. n. 3), nota dei diritti e compensi professionali (all. n. 4).

Taranto, li' 19 giugno 1998

avv. Francesco Caricato



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO

Il Consiglio, letto il ricorso ed esaminata l'allegata documentazione;

tenuto conto dell'opera professionale prestata dallo iscritto:

vista ed applicata la tariffa professionale vigente all'epoca delle prestazioni;

o p i n a

competere all' Avv. Francesco CARICATO

dei confronti di A.M.A.T.

onorario di £. 1.900.000

oltre ai diritti in £. 950.000

alla maggiorazione del 10% sull'importo dell'onorario e dei diritti ex art.15 T.F., al rimborso delle spese sostenute, CAP e IVA come per legge e costo del presente parere in £. 85.500

Così' deciso in Taranto nella seduta del 02/07/1998.

Presidente fto: Avv. EGIDIO ALBANESE

Cons. Segretario fto: Avv. ROBERTO ROCHIRA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Taranto, li 03-07-1998



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorsi al Giudice del Lavoro prodotti dai dipendenti CARDELLICCHIO Angelo e D'APRILE Giuseppe - Resistenza - Mandato difesa A.M.A.T. all'avv. CARICATO Francesco.

L'anno millenovecentonovant **adue**, il giorno **11 (undici)**
del mese di **S e t t e m b r e**, alle ore **19.00** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Francesco W. POGGI (a.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo MASI ff. PRESIDENTE** 3. **Vincenzo CHIARELLI (A.)**
(giusta delega del 4/07/1991)
4. **Giuseppe MASTROMARINO** 5. **Eduardo MURIANO**
6. **Giuseppe NARDELLI** 7. **Anselmo NEVOLI (a.)**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Armando MASSAFRA (a.)** 9. **Francesco ZUCARO (a.)**

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Don Inxxxxxx~~ **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTI i ricorsi al Magistrato del Lavoro proposti dai dipendenti CARDELLICCHIO Angelo e D'APRILE Giuseppe, a mezzo dell'avv. Giovanni LELLA, per il riconoscimento economico corrispondente all'importo retributivo per un giorno di riposo in presenza di camandata in servizio**

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 16/settembre/1992

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 30/09/1992 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto, con atto prot.n.9184.-

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

- nel previsto giorno di riposo, nonchè la condanna dell'A.M.A.T. al pagamento delle spese dei giudizi;
- ATTESO che il Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 12/gennaio/92;
 - CONSIDERATO che sussistono i motivi per resistere ai ricorsi in argomento;
 - RITENUTO poter affidare l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. ad un legale particolarmente esperto in materia;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di resistere ai ricorsi al Magistrato del Lavoro proposti dai dipendenti CARDELLICCHIO Angelo e D'APRILE Giuseppe tramite l'avv. Giovanni LELLA, in narrativa accennati, affidando il mandato per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. CARICATO Francesco;
- di porre la presuntiva spesa di £.1.400.000.= (unmilionequattrocentomila), in caso di soccombenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese dei giudizi e/o limitazioni, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1992, alla voce di conto "CONSULENZE PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E GIUDIZIALI" del Mastro "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI".-

Il Segretario

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
 ff. PRESIDENTE
 avv. Arturo M A S I

Arturo Masi